

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del Reg. Data 14-05-20

Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CORPO BANDISTICO DI SANTA VITTORIA IN MATENANO ANNO 2020
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12:15, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VERGARI FABRIZIO	SINDACO	P
SENZACQUA NAZZARENO	VICE SINDACO	A
TEMPESTILLI	ASSESSORE	P
AGOSTINO-ANTONIO		

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa NERLA GIULIANA

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

PREMESSO CHE il comma 1 dell'art. 73 del D.L. 16 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" recita: "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31/1/2020, i consigli di comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute di videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio ove previsto, o dal sindaco purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo modalità individuate da ciascun ente".

PREMESSO ALTRESI' CHE a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videochiamata via Whatsapp il giorno 14.05.2020 alle ore 12:15 Il Segretario comunale provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori; la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco in qualità di presidente della Giunta, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del segretario illustra la proposta di deliberazione che in ogni caso era stata messa a disposizione nel gruppo dal quale è svolta la videochiamata dal segretario comunale con congruo anticipo.

Il Sindaco dichiara altresì aperta la discussione invitando gli assessori in collegamento ad illustrare eventuali proposte emendative.

Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del Corpo Bandistico Città di Santa Vittoria in Matenano assunta al protocollo dell'Ente al n. 979 del 20.02.2020, con la quale il Presidente Pettinelli Valeriano chiede un contributo per permettere di svolgere l'attività musicale nel territorio per l'anno 2020;

RICHIAMATO nel merito l'art. 12 della Legge 241/1990, che testualmente recita:

- *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

VISTO il regolamento per la concessione contributi di cui alla legge n. 241/1990 sopra richiamata, approvato con delibera C.C. n. 40 del 19.12.2019;

RILEVATO che, in linea con quanto affermato dalla Sezione Regionale Lombardia della Corte dei Conti (cfr. parere 1075/2010), tale intervento di contribuzione del Comune presenta caratteristiche e finalità del tutto diverse dai contratti di sponsorizzazione che risultano espressamente vietati dal comma 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 – convertito con L. 122/2010: la

fattispecie di contributo erogato, nel suggellare la vicinanza istituzionale del Comune ad eventi, manifestazioni, progetti ed attività che hanno una diretta correlazione con le finalità perseguite dall'Ente, è di fatto riconducibile a servizi tipici del Comune, che trovano anche riscontro formale nella classificazione di bilancio prevista dal D.P.R. 194/1996, e pertanto tale contribuzione è resa a favore di soggetti che presentano determinati prerequisiti finalizzati a promuovere interventi affini all'azione dell'ente erogatore e non hanno l'obiettivo di veicolare servizi o iniziative secondo una logica commerciale tipica della sponsorizzazione;

RITENUTO che l'associazione richiedente rientra tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi;

RITENUTO che il presente atto di indirizzo sia di competenza della Giunta comunale in quanto si tratta di un'attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di vertice politico frutto di una scelta comparativa d'interessi pur se rapportata a criteri "tecnici" da cui dipende l'adozione del provvedimento;

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla Giunta ai sensi dell'art. 48 Il comma del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del TUEL, D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti;

PRECISATO quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010):

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011;

- in prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei Conti, in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Posizione poi rivista con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene

esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

- Altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti. Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6). Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti- Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59). Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorché queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili .

- In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

1. - la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;
2. - l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti».

ATTESO che, come anche chiarito da Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non

esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività."

Ritenuto di concedere il sostegno al Corpo Bandistico per le attività di crescita /educazione giovanile un contributo economico di € 1.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs.

n. 126/2014; **Visto** lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità, di organizzazione degli Uffici e dei servizi e di concessione dei contributi economici;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare l'erogazione di un contributo economico al Corpo Bandistico di S. Vittoria in Matenano per la realizzazione, l'organizzazione e la continuazione delle iniziative per l'anno 2020;
2. Di concedere un contributo per la realizzazione le attività per l'anno 2020 di **€. 1.000,00** sulla base della richiesta dell'Associazione Musicale "Corpo Bandistico Città di S. Vittoria in Matenano";
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativo - contabile per l'esecuzione;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale;

Visti i pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 -bis

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese resa per alzata di mano;

DELIBERA

1. la premessa formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
2. di approvare la sopra riportata proposta, per tutte le ragioni sopra richiamate.

Successivamente,

**LA GIUNTA
COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

Con successiva unanime favorevole votazione espressa in forma palese resa per
alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CORPO BANDISTICO DI SANTA VITTORIA IN MATENANO ANNO 2020
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 29-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 29-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

